SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifiche agli articoli 1, 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » **(1882-B)** *(D'iniziativa dei senatori Signori ed altri)* (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alesi e Serrentino; Costamagna)*:

PRESIDENTE . . . *Pag.* 619, 621, 623 e *passim*
ALESSANDRINI, *f.f. relatore alla Commissione* 620 624, 625 e *passim*
BERLANDA 622, 626
BIAGGI 625
CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 624, 625, 628
FORMA 626
FUSI 622, 626
PICARDI . . . . . .621, 625, 626 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

F U S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 1, 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (1882-B), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alesi e Serrentino; Costamagna*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 1, 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio », d'iniziativa dei senatori Signori, Bloise, Niccoli e Berlanda, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Alesi e Serrentino; Costamagna.

In sostituzione del senatore Tiberi, momentaneamente assente per altri impegni parlamentari, prego il senatore Alessandrini di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

A L E S S A N D R I N I, *f.f. relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi. la nostra Commissione nella seduta del 5 febbraio 1975 discusse ed approvò il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Signori, Bloise, Niccoli e Berlanda riguardante modifiche agli articoli 1, 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio; il testo approvato da questa Commissione passò all'altro ramo del Parlamento, che lo prese in considerazione il 14 maggio 1975 modificando il testo del Senato con l'aggiunta di alcuni concetti ispirati dalle proposte di legge dei deputati Alesi e Serrentino; Costamagna. Nella sostanza la nostra Commissione si era limitata, dopo lunga discussione, anche in contrasto con una precisa richiesta del relatore, senatore Tiberi, che proponeva *sic et simpliciter* di abolire il divieto di vendita al minuto e all'ingrosso nel medesimo locale, a prolungare il periodo di proroga per l'applicazione del divieto. Si sarebbe avuta così, nel periodo intercorrente fra l'approvazione della legge e la scadenza della proroga stessa, la possibilità di studiare una soluzione che fosse rispondente alle esigenze del settore.

Il disegno di legge che l'altro ramo del Parlamento ci trasmette non è più composto di un articolo unico di semplice proroga, bensì di tre articoli, il cui contenuto ci lascia molto perplessi.

L'articolo 1 affronta insieme la materia degli articoli 1 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riguardante il contemporaneo commercio all'ingrosso e al minuto nei medesimi locali. Il divieto di cui all'articolo 1 della legge viene attenuato: per alcuni prodotti non si applica più e quindi cadono i vincoli già previsti dalla legge richiamata. A questo riguardo la nuova norma elenca numerosi prodotti sottratti al vincolo, quali le macchine, le attrezzature e gli articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato, il materiale elettrico, i colori, le vernici, le carte da parati e via di seguito per altre non poche voci. Si tratta di una elencazione che abbraccia, con ovvie dimenticanze, un settore molto ampio. Dopo questa prima determinazione l'articolo 1 prosegue disponendo che le aziende esercitanti, all'entrata in vigore della nuova norma, la vendita all'ingrosso e al minuto nel medesimo locale, di prodotti non compresi nel precedente elenco, possono continuare la loro attività purchè entro un certo periodo di tempo separino i locali destinati alla vendita al dettaglio da quelli destinati alla vendita all'ingrosso, curandone certe caratteristiche. Per essere preciso le riporto nel testo esatto del disegno di legge:

a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattisi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;

b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotate di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico ». Mi pare evidente che si tratta di un provvedimento non risolutivo perchè sia il venditore sia l'acquirente hanno sempre la possibilità senza eccessivo disturbo di passare da un locale all'altro. Prima di proseguire nell'illustrazione del disegno di legge emendato dalla Camera dei deputati faccio presente che la elencazione dei prodotti liberati dal vincolo di cui alla legge n. 426 è quanto mai pregiudizievole, perchè se vogliamo andare a fondo ed esaminare con attenzione tutte le voci che possono essere commercializzate, troviamo una infinità di articoli per i quali la separazione della vendita all'ingrosso da quella al minuto creerebbe gravi difficoltà. Già in occasione della precedente discussione sulla materia mi sono permesso di richiamare un settore significativo del commercio e precisamente quello librario, per il quale la norma diviene sabotatrice e anticulturale. Un grande editore ha il centro di produzione che rifornisce all'ingrosso ed una serie di librerie distribuite nelle varie città, che vendono al pubblico, ma il piccolo editore, in genere, non ha librerie, stampa i libri e li vende direttamente all'ingrosso e al minuto e mi sembra eccessivo chiedergli di adibire alla vendita due locali anche se con porte comu-

nicanti, costringendolo a passare da un locale all'altro a seconda che gli venga chiesto un solo libro o 50 libri

A conclusione ritengo l'elencazione e il contenuto dell'articolo 1 del disegno di legge insoddisfacenti e mi riprometto per quanto riguarda il settore editoriale librario di presentare un emendamento, anche se facendo questo non voglio intralciare l'approvazione del disegno di legge. È a mia conoscenza che l'articolo 40 della legge n. 426 nel testo originario, è stato qua e là nel Paese, com era giusto, rigidamente applicato suscitando gravi difficoltà in un momento difficile. È quindi necessaria con urgenza una normativa che conceda un po' di respiro a chi non ha potuto applicare le disposizioni della legge e ritengo pertanto non si possa perdere più tempo. Dell'emendamento che mi riservo di presentare se ne parlerà quando verranno esaminati i singoli articoli.

L'articolo 2 del disegno di legge dispone una proroga del termine già stabilito dall'articolo 40, della legge n. 426 più volte richiamata e successivamente prorogata con la legge 30 luglio 1974, n 325 limitatamente alle aziende non liberate dal divieto di cui al primo comma del precedente articolo 1, detto termine viene anticipato rispetto a quello determinato dalla nostra Commissione che era il 31 gennaio 1977, al 31 dicembre 1975. Ciò significa che nei mesi che intercorrono da oggi alla fine dell'anno si dovrà provvedere alla ricerca e alla separazione dei locali per poter attuare la contemporanea vendita dei prodotti all'ingrosso e al minuto. Con quale esito non è difficile immaginare.

Fin qui le modifiche all'articolo 40, ma il disegno di legge introduce anche una norma che si riferisce all'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, modificato sempre dalla legge n. 325 dell'anno scorso. L'articolo 21 stabiliva che entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 426 poteva essere nominato dal Presidente della Giunta regionale un commissario *ad acta* per adempiere alle disposizioni di legge per quanto si riferiva alla formazione del piano comunale di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale. La norma originaria era stata modificata dalla legge 30 luglio 1974, n. 325, perchè i termini erano scaduti e non si era provveduto da parte di molte amministrazioni comunali ad attuare il precetto; venne pertanto autorizzato il Presidente della Giunta regionale a concedere una proroga di 12 mesi ed una successiva proroga fino ad altri 12 mesi in caso di giustificati motivi.

L'articolo 3 modifica uno dei termini della richiamata legge n. 325 nel senso che la proroga straordinaria per giustificati motivi può essere portata fino ad un massimo di 18 mesi.

La relazione, onorevoli colleghi, per quanto improvvisata — e ne chiedo scusa al senatore Tiberi di cui conosco tutti i meriti — finisce qui.

Onorevoli colleghi, quella che ci apprestiamo ad approvare non è una normativa felice, almeno per quanto si riferisce al primo articolo

Ho messo peraltro in evidenza che la mancanza di una normativa nella materia, crea grandi disagi e pone molti operatori economici in gravi difficoltà: per questo ritengo che il provvedimento debba essere approvato il più presto possibile. Se l'altro ramo del Parlamento ci desse la sicurezza di un riesame sollecito del disegno di legge, forse varrebbe la pena di approfondirne meglio il contenuto e di emendarlo se lo si ritenesse opportuno. Ma se la Camera, che di solito è più lenta del Senato nel suo lavoro, non ci dà questa sicurezza, considero mio dovere sollecitare la Commissione per l'approvazione del provvedimento in esame nel testo pervenutoci.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

P I C A R D I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, in questa Commissione sono un po' un intruso e tuttavia prendo la parola in quanto presentatore a suo tempo del disegno di legge n. 1853 in materia di di-

sciplina del commercio. Credo che quel disegno di legge, esaminato da questa Commissione, fosse più razionale di questo che oggi noi stiamo esaminando, perchè vi si proponeva l'opportunità di salvaguardare dal blocco creato con la legge 11 giugno 1971, n. 426, quelle aziende che già esercitavano i due tipi di vendita all'ingrosso e al dettaglio, prima dell'entrata in vigore della legge n. 426. La Commissione ritenne invece opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1977 il termine posto dalla legge n. 426 e poi modificato dalla legge n. 325.

Questa soluzione fu, a mio giudizio, equa perchè entro i termini di scadenza della proroga, si sarebbe potuto tranquillamente operare una ristrutturazione della materia nel migliore dei modi.

Circa le modifiche apportate dalla Camera, sono d'accordo con il relatore che le elencazioni contenute nel testo dell'articolo 1 conducono fatalmente a delle omissioni.

Anche sotto il profilo tecnico-legislativo, mi sembra un controsenso che una legge debba preoccuparsi di dettare specificazioni in una materia adatta più che altro ai regolamenti.

A questo punto penso sarebbe opportuno tornare al testo da me presentato, ovvero, qualora cio fosse possibile (e non vedo quali ragioni dovrebbero indurci ad una rapida approvazione del provvedimento in discussione) alla proroga fino al 31 gennaio 1977, proposta a suo tempo da questa Commissione. Se, in ultima ipotesi, neanche tale soluzione fosse possibile, proporrei di integrare l'elencazione contenuta all'articolo 1 con la menzione dei prodotti librari (già avanzata dal relatore) e con quella dei prodotti di profumeria e coloniali. Anche tali settori, infatti, presentano le caratteristiche del duplice commercio all'ingrosso e al dettaglio: con la loro esclusione si creerebbero ingiustificate discriminazioni.

Come ho già detto, la fissazione della proroga al 31 gennaio 1977 stabilita da questa Commissione avrebbe consentito di avere a disposizione il tempo necessario per ristrutturare la materia e regolamentarla in forma più organica.

La formulazione adottata dalla Camera purtroppo opera discriminazione tra i vari settori del commercio. Pertanto, ove non sia possibile l'accoglimento di una delle due ipotesi da me prospettate (adozione del testo del disegno di legge n. 1853 o ritorno al testo approvato da questa Commissione) suggerirei che tra i settori esonerati dal divieto di esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita il commercio all'ingrosso e al dettaglio, fossero inclusi oltre che i prodotti librari anche quelli di profumeria e coloniali.

B E R L A N D A . Il collega Picardi ha già precisato ciò che anche a me premeva dire, e non mi resta quindi molto da aggiungere.

L'esclusione di determinati prodotti dall'elenco dell'articolo 1 proposto dalla Camera, arreca gravi danni alle categorie interessate. Prima comunque di aggiungere la mia firma a quella dei colleghi Alessandrini e Picardi nella presentazione dell'emendamento, desidererei conoscere se per il Ministero e la Commissione tutta esiste la possibilità di un accoglimento di tale emendamento. Qualora tale possibilità non esistesse, mi rimetterei alla Commissione.

F U S I . Il testo del disegno di legge che stiamo esaminando è stato modificato dalla Camera perchè nella discussione è stato abbinato ad altri disegni di legge di materia analoga, presentati da vari deputati. Per la verità, l'eventualità di un abbinamento si era manifestata anche al Senato dove avevamo, oltre a quello approvato presentato dai senatori Signori ed altri, anche quello presentato dai senatori Picardi ed altri. Nella discussione che si svolse la Commissione fu unanime nel riconoscere l'esigenza di prorogare puramente e semplicemente il termine previsto all'articolo 40 della legge n. 426.

Il problema della modifica della legge numero 426 non si pone prendendo lo spunto dalla proroga dell'articolo 40 per introdurvi aggiustamenti settoriali; infatti la nostra Commissione, nello svolgimento dell'indagine conoscitiva, ha potuto udire il parere delle

categorie interessate e la proposta di una eventuale modifica della legge n. 426 deve scaturire da una valutazione complessiva di come tale legge ha operato. Le considerazioni fatte in occasione dell'approvazione della proroga dell'articolo 40 della legge n. 426, sono tuttora valide. Quella legge non si può stiracchiare a destra e a sinistra, a seconda delle circostanze. Noi comunisti sosteniamo che la legge debba essere prorogata in modo da costringere il Governo ad intervenire per dotare i comuni dei mezzi e degli strumenti necessari alla concreta applicazione della legge.

Come è stato da tutti riconosciuto, l'ostacolo principale della legge n. 426 è l'impossibilità per la stragrande maggioranza dei comuni di apprestare i piani di urbanistica commerciale. Anche nel corso dell'indagine conoscitiva sui problemi della distribuzione questo dei piani comunali o di comprensorio è stato riconosciuto come il punto chiave per risolvere gli annosi e gravissimi problemi connessi alla ristrutturazione della rete distributiva.

La Camera ha introdotto nel disegno di legge delle modifiche che non sembrano essere migliorative, da quanto è emerso nella nostra discussione.

Circa il problema della specificazione dei settori esclusi dal divieto di duplice tipo di vendita, sono d'accordo con i colleghi che questa è materia da regolamento.

Per noi comunisti la soluzione migliore è di approvare il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera, pur nella considerazione che la materia presentava e presenta ancora altri grossi problemi irrisolti, e pur ritenendo che, tutto sommato, il testo approvato a suo tempo dal Senato fosse migliore.

Introdurre ulteriori emendamenti al testo, come è stato proposto, significherebbe peraltro aggiungere altri settori alla lunga lista già esistente, e rimandare di tre o quattro mesi l'approvazione del disegno di legge. La Camera ha introdotto nel testo del provvedimento un articolo importante, il 2, che stabilisce il 31 dicembre 1975 come termine entro il quale le aziende di cui si parla al secondo comma dell'articolo 1 devono compiere la sistemazione dei locali necessaria per la duplice vendita.

Io credo necessario arrivare ad una conclusione dell'indagine conoscitiva proponendo le soluzioni più idonee per le eventuali correzioni della legge n. 426. Rimandando il testo alla Camera con l'approvazione di nuovi emendamenti non si ottiene lo scopo che ci si era prefissi di ottenere con la proroga dell'articolo 40. Pertanto, se verranno introdotti emendamenti al testo in esame, il Gruppo comunista voterà contro.

P R E S I D E N T E . Vorrei fare alcune considerazioni che ritengo la Commissione debba tener presenti. Da un punto di vista tecnico-legislativo non credo si sia proceduto in modo razionale: quando in un disegno di legge si entra troppo nei particolari si corre sempre il rischio di commettere errori. Dunque, da un punto di vista tecnico, questo disegno di legge è insoddisfacente. La nostra Commissione ritenne a suo tempo opportuno non mettere mano ad una dettagliata disciplina della materia, in considerazione anche del fatto che era ed è tuttora in corso un'indagine conoscitiva sui problemi del sistema distributivo, che potrebbe portare ad una sostanziale modificazione della legge n. 426.

Rispondendo poi al senatore Picardi che chiedeva quale ragione possa ridurre la Commissione alla rapida approvazione del provvedimento, dirò che esiste una situazione di obiettiva urgenza per le categorie interessate che aspettano di veder regolamentata senza indugio la materia.

È evidente quindi che non approvando il provvedimento oggi in discussione arrecheremmo un notevole danno alle categorie economiche interessate, le quali resterebbero ancora prive di una nuova normativa in materia e quindi esposte alle vigenti norme di legge che le autorità locali dovrebbero giustamente applicare. Tutto sommato, pertanto, dovendo scegliere il danno minore, a mio avviso sarebbe forse opportuno al momento attuale approvare il presente disegno di legge, riservandoci eventualmente di

stabilire con la maggiore celerità possibile, ma in un momento successivo, attraverso opportune iniziative, tutte le modifiche che riterremo necessarie.

Prima di dare la parola all'onorevole relatore per la replica, vorrei però conoscere il parere del rappresentante del Governo in proposito.

C R I S T O F O R I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Già in occasione della discussione che si è svolta in precedenza in questa Commissione ho avuto modo di esprimere tutte quelle esigenze di urgenza testè richiamate dall'onorevole Presidente che determinarono l'approvazione del provvedimento nel testo che è stato poi modificato dall'altro ramo del Parlamento. Trattandosi infatti di una materia alquanto complessa e dovendosi pervenire ad alcune modifiche della piu volte citata legge n. 426, era opportuno concedere una proroga onde togliere gli operatori economici interessati dalle difficoltà in cui si erano venuti a trovare e sistemare nel frattempo il settore in modo diverso e più organico. Senonchè alla Camera dei deputati il parere di tutti i Gruppi è stato unanime nel senso di ritenere che, in fondo, i princìpi della legge n. 426 sulla distinzione dei punti di vendita all'ingrosso e al minuto dovessero essere salvaguardati con espressioni concrete e che i settori per i quali questo era obiettivamente impossibile dovessero essere esplicitamente previsti nel testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda poi l'urgenza del provvedimento in esame, ritengo inutile aggiungere altre parole: tutti gli onorevoli senatori operano in provincia e quindi sanno quale sia l'aspettativa delle categorie interessate in proposito.

Peraltro faccio presente che tornare puramente e semplicemente al testo a suo tempo approvato dal Senato, come è stato proposto, significherebbe non farne più niente, perchè avrebbe inizio una specie di contrapposizione tra la Commissione del Senato e quella dell'altro ramo del Parlamento che porterebbe ovviamente a conseguenze negative per gli operatori interessati.

Per quanto si riferisce poi agli emendamenti proposti dai senatori Alessandrini e Picardi, cui pure il Governo non è contrario (tanto è vero che io stesso in sede di Commissione alla Camera dei deputati feci analoghe valutazioni, di cui però il Comitato ristretto appositamente nominato per l'esame del provvedimento non ritenne di dover tenere conto), dirò che questi emendamenti potrebbero essere presi in considerazione solo nel caso in cui si potesse avere la certezza che nel giro di una settimana anche l'altro ramo del Parlamento potesse procedere a sua volta alla relativa approvazione. Ritengo però che questa certezza nessuno ce la possa dare.

Per i suesposti motivi rinnovo pertanto l'esortazione alla Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

A L E S S A N D R I N I , *f. f. relatore alla Commissione.* Gli interventi degli onorevoli colleghi hanno completato quello che ho avuto l'onore di esporre in ordine al provvedimento in discussione richiamandone i precedenti; mi riferisco in particolare al disegno di legge d'iniziativa del senatore Picardi e all'indagine conoscitiva sui problemi del sistema distributivo svolta dalla nostra Commissione che, pur spaziando su un orizzonte più vasto, non poteva certamente trascurare lo specifico settore.

L'approvazione del disegno di legge in esame riveste grande urgenza; d'altro canto non siamo in grado di garantire che l'altro ramo del Parlamento, nel caso in cui vi introducessimo alcune modifiche (non mi illudo peraltro che l'aggiunta di due o tre voci fra quelle esentate dal divieto possa razionalizzare la norma), lo approvi a sua volta nel giro di pochi giorni. L'unico a poter assumere un impegno in tal senso sarebbe forse l'onorevole Sottosegretario di Stato perchè riveste insieme la qualifica rappresentante del Governo e di deputato e potrebbe raccomandare una sollecita approvazione del disegno di legge emendato.

In carenza di una ragionevole certezza, per non sentirmi domani accusare di avere arre-

cato agli operatori economici un danno inutile e forse più grave di quello che il provvedimento nel testo in esame può causare, non posso fare altro che rimettermi alla Commissione per una decisione definitiva.

CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ritengo che anche l'onorevole relatore sia consapevole del fatto che assicurazioni nel senso auspicato non è possibile darle per tutta una serie di ragioni, compresa quella dell'attuale situazione politica. Pertanto, data l'urgenza del provvedimento, sono del parere che sia più opportuno approvarlo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento; ed essendo prevista, in sostanza, una proroga fino al 31 dicembre 1975, abbiamo tutto il tempo poi, in sede di modificazione della legge n. 426, per apportare le variazioni che riterremo necessarie.

Torno a ripetere che il Governo, onestamente, sugli emendamenti proposti non ha obiezioni da fare perchè rispondono a ragioni logiche; è fortemente preoccupato però delle conseguenze cui andrebbero incontro gli operatori economici interessati nel caso in cui il provvedimento non venisse approvato al più presto.

PICARDI. Non credo però che la Camera dei deputati possa trovare obiezioni in ordine agli emendamenti in questione. E, se l'onorevole Sottosegretario avrà l'amabilità di spingere un po' le cose presso la Commissione industria dell'altro ramo del Parlamento, penso che anche i deputati si renderanno conto della necessità di includere nell'elencazione prevista all'articolo 1 anche le due categorie da noi suggerite. Sarà così salvaguardato il prestigio dell'altro ramo del Parlamento ed anche quello del Senato, che aveva adottato una soluzione diversa e l'ha vista completamente disattesa.

BIAGGI. Mi rendo conto che ci troviamo in una situazione di grande perplessità perchè siamo di fronte ad un provvedimento che non ci soddisfa. D'altra parte, anche quando riuscissimo a portare avanti gli emendamenti di cui si è parlato, probabilmente lasceremmo aperte altre falle che determinerebbero una scarsa organicità della nostra azione legislativa; tanto più ove si consideri che si va svolgendo quell'indagine conoscitiva più volte richiamata, che ci dovrebbe permettere di pervenire ad una soluzione di più vasto respiro. Suggerirei pertanto, anche se dal punto di vista formale questa mia proposta non è forse la migliore, di sospendere la seduta e di invitare la Presidenza della nostra Commissione a far presente alla Presidenza della Commissione Industria della Camera il nostro stato d'animo e cioè che noi vorremmo approvare il provvedimento, cercando però nel contempo di deliberare qualcosa di organico che resista anche nel momento in cui affronteremo la riforma più vasta del settore in relazione all'analisi fatta attraverso la presa di contatto con gli operatori economici interessati. Nel corso di questo eventuale scambio di vedute informale tra i Presidenti delle competenti Commissioni, si dovrebbe far presente che noi potremmo anche essere d'accordo sull'opportunità di ridurre la durata della proroga pur di non far precipitare la situazione; in altri termini si potrebbe far presente che noi ci rendiamo conto delle esigenze che esistono nel Paese, ma nello stesso tempo abbiamo forti perplessità sulle variazioni apportate. Se è vero infatti che queste salvano il principio in se stesso, purtuttavia non comprendiamo quali sono gli elementi in base ai quali alcuni tipi di prodotti vengono esclusi dalla normativa in discussione.

Comunque, se il Governo ritiene di dover insistere nel suo atteggiamento, ci adegueremo al suo orientamento.

PRESIDENTE. Come ho detto nel mio precedente intervento, di fronte ad un provvedimento di questo tipo cerchiamo, onorevoli colleghi, di adottare la soluzione che apporti per le categorie interessate il danno minore.

Ora, la proposta avanzata dal senatore Biaggi è senza dubbio sensata: io non credo però di riuscire ad avere dalla Presidenza della Commissione industria della Ca-

mera l'assicurazione d'una sollecita approvazione del disegno di legge da noi eventualmente modificato. Il presidente Mammì non sarebbe in grado infatti di prendere da solo una decisione in tal senso, ma dovrebbe eventualmente convocare la Commissione, esporre alla stessa il problema e quindi avere dai vari Gruppi l'assicurazione in questione: il che comporterebbe, come minimo, un ritardo di una settimana.

L'onorevole Sottosegretario peraltro ha fatto presente anche l'attuale instabilità politica. In questo periodo infatti tutto potrebbe succedere: potrebbe darsi che, mentre noi tentiamo di introdurre modifiche al provvedimento, si verifichi una crisi di Governo, che ovviamente provocherebbe il rinvio di ogni conclusione lasciando le categorie interessate ancora prive delle necessarie disposizioni di legge.

F U S I Desidero ribadire il punto di vista del Gruppo al quale appartengo. La nostra preferenza andrebbe, per le ragioni in precedenza accennate, al testo a suo tempo approvato dal Senato, che senz'altro riteniamo più corrispondente di quello pervenutoci alle finalità perseguite; poichè però il ritorno puro e semplice a quel testo introdurrebbe un elemento di conflitto tra i due rami del Parlamento, che invece non abbiamo alcun interesse a provocare, pur non essendo convinti — ripeto — della bontà dell'attuale testo, ci asterremo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Proporrei allora di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. Le modifiche proposte potrebbero invece essere oggetto di un apposito disegno di legge che la Commissione esaminerebbe eventualmente in un prosieguo di tempo. Per tanto, ove gli onorevoli colleghi fossero d'accordo su questa mia proposta, pregherei i presentatori degli emendamenti di ritirarli.

A L E S S A N D R I N I , *f.f. relatore alla Commissione.* Aderendo all'invito dell'onorevole Presidente, ritiro l'emendamento da me proposto che mi riservo di trasformare in un ordine del giorno di analogo contenuto. Sono anche io del parere che, ove si aprisse la discussone sulla casistica, la stessa non potrebbe essere esaurita in breve tempo: tanto varrebbe allora ritornare al testo a suo tempo approvato dalla nostra Commissione. Ma questo — come è stato fatto presente dall'onorevole Sottosegretario di Stato — aprirebbe un conflitto tra le Commissioni di merito dei due rami del Parlamento che a mio avviso è da evitare.

P I C A R D I Ritengo che, anche se l'emendamento da me proposto, messo ai voti, venisse respinto, non succederebbe nulla di grave. Tuttavia, concordando con quanto detto testè dall'onorevole relatore, sono del parere che entrambi gli emendamenti possano essere trasformati in un unico ordine del giorno.

F O R M A . Sarebbe però opportuno che l'ordine del giorno in questione tendesse ad una revisione razionale del regolamento previsto all'articolo 1 della legge 1 giugno 1971, n. 426.

B E R L A N D A . Sentita la proposta avanzata dall'onorevole Presidente, le osservazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, nonchè la dichiarazione del senatore Fusi per quanto riguarda la sua parte politica, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana dichiaro di aderire alla suddetta proposta. A mio avviso, però, l'ordine del giorno, pur rivestendo una certa importanza, vale quel che vale: al contrario varrebbe di più l'immediata predisposizione di un apposito provvedimento che prevedesse le modifiche che non è stato possibile apportare in questa occasione. Sono quindi favorevole alla proposta dell'onorevole Presidente, e, mentre ritengo inutile e forse superfluo un ordine del giorno, sono convinto che sia sufficiente un impegno fra colleghi di elaborare al più presto in modo razionale un nuovo disegno di legge sulla materia.

A L E S S A N D R I N I , *f.f. relatore alla Commissione.* Per quanto mi riguarda tra-

sformo l'emendamento in ordine del giorno più per principio che per altro. L'aggiunta di una o due voci infatti non risolve il problema, la cui soluzione verrebbe comunque rinviata. Desidero però dare con l'ordine del giorno una testimonianza della mia buona volontà in proposito.

P I C A R D I . Lo stesso vale per me.

P R E S I D E N T E . Poiche nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo ora all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è aggiunto il seguente:

« Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

Macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

Materiale elettrico;

Colori e vernici, carte da parati;

Ferramenta ed utensileria;

Articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

Articoli per riscaldamento;

Strumenti scientifici e di misura;

Macchine per ufficio;

Auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

Combustibili;

Materiali per edilizia;

Legnami.

Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punto di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attività alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attività di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:

a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattisi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;

b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotate di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Il termine prescritto nell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, modificato dalla legge 30 luglio 1974, n. 325, limitatamente alle aziende di cui al secondo comma del precedente articolo 1 è prorogato, ai fini delle necessarie sistemazioni, fino al 31 dicembre 1975.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

La ulteriore proroga di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nel testo modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325,

può essere concessa, per giustificati motivi, fino ad un massimo di diciotto mesi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ricordo agli onorevoli colleghi che è stato presentato dai senatori Alessandrini e Picardi il seguente ordine del giorno:

La 10ª Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge « Modifiche agli articoli 1, 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (1881-B), d'iniziativa dei senatori Signori, Bloise, Niccoli e Berlanda, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati,

impegna il Governo:

ad integrare l'elencazione di cui all'articolo 1 del suddetto provvedimento, nel senso di includere, tra i prodotti alla vendita dei quali non si applica il divieto di vendita promiscua, i prodotti librari, coloniali e di profumeria.

C R I S T O F O R I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO